

Prot. 862/2017
del 21/7/2017



Procura della Repubblica
presso il Tribunale ordinario di Viterbo

Al Sig. Questore di Viterbo

Al Sig. Comandante provinciale dei Carabinieri di Viterbo

Al Sig. Comandante provinciale della Guardia di Finanza di Viterbo

Al Sig. Comandante del Gruppo Carabinieri Forestali di Viterbo

Al Sig. Responsabile della Polizia locale di Viterbo

per la diffusione

Oggetto: Modifiche del codice di procedura penale (legge 103/2017).

Le modifiche del codice di procedura penale (legge 103/2017) che entreranno in vigore dal giorno 3 agosto 2017 comportano, tra l'altro, che alla parte offesa del reato di furto in appartamento dovrà esser notificata la richiesta di archiviazione formulata dal PM anche in caso di reato commesso da soggetti ignoti.

La norma testualmente prescrive:

Art. 408 c.p.p. - Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato

- 1. Entro i termini previsti dagli articoli precedenti, il pubblico ministero, se la notizia di reato è infondata, presenta al giudice richiesta di archiviazione. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari.*
- 2. L'avviso della richiesta è notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere essere informata circa l'eventuale archiviazione.*
- 3. Nell'avviso è precisato che, nel termine di venti giorni, la persona offesa può prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari.*

3-bis. Per i delitti commessi con violenza alla persona e per il reato di cui all'articolo 624-bis del codice penale, l'avviso della richiesta di archiviazione è in ogni caso notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa ed il termine di cui al comma 3 è elevato a trenta giorni.

La conseguenza di tale disposizione implica che negli elenchi "ignoti" previsti dall'articolo disp. att. cpp non ricomprendano più notizie di reati concernenti fatti di cui all'articolo 624 bis cp che dovranno essere trasmesse con autonoma denuncia.

Si fa presente che ove, in sede di denuncia, la parte offesa dichiara espressamente di rinunciare a ricevere l'avviso di archiviazione ai sensi dell'articolo 408 cpp sopraindicato, le denunce potranno ben essere inserite nei relativi elenchi. In tal modo anche l'attività della Polizia giudiziaria operante sarà alleviata, non prevedendosi alcuna ulteriore e gravosa incombenza.

Ma, si segnala, tale rinuncia deve essere espressa di talchè la Polizia Giudiziaria potrà in tal modo predisporre moduli di ricezione sì da ricordare l'adempimento che si segnala.

Ciò perché i sistemi informatici a disposizione della Procura e gestiti dal Ministero della Giustizia permettono la predisposizione di una richiesta informatica di archiviazione che non è possibile in presenza di obbligo di notifica ex articolo 408 cpp così come modificato.

Le Autorità in indirizzo sono pregate di dare comunicazione ai diretti interessati del presente atto.

Nel ringraziare le SS.LL. per la collaborazione, si porgono distinti saluti.

Viterbo, 19 luglio 2017

Il Procuratore della Repubblica
Paolo Auriemma

